



PIANO DI SOSTITUZIONE EX ART. 28.2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1011

1. INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO

Il presente Piano di sostituzione (nel seguito anche “Piano”) è redatto ai sensi dell’art. 28, par. 2 del Regolamento UE 2016/1011 (di seguito anche “Regolamento BMR” o “Regolamento”) ed è pubblicato in ottemperanza all’art. 118-bis del d.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito anche “TUB”).

Il Regolamento BMR, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ha introdotto un quadro comune per garantire l’accuratezza e l’integrità degli Indici di riferimento utilizzati nei contratti e negli strumenti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell’Unione Europea, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.

Ai sensi dell’art. 28, par. 2 del Regolamento i soggetti vigilati che utilizzano un Indice di riferimento redigono e mantengono aggiornati solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere in caso di Variazioni sostanziali o Cessazione di un Indice di riferimento.

Con il d.Lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, è stato introdotto il nuovo art. 118-bis del TUB “*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento*”, con il quale il legislatore italiano ha dato attuazione a talune disposizioni del Regolamento BMR, e ne ha esteso l’applicazione a tutti i contratti aventi a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

In particolare, l’art. 118-bis del TUB disciplina le modalità attraverso cui banche e intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione nel caso di sostanziali variazioni di un Indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Nello specifico, la norma prevede che banche e intermediari:

- pubblichino, anche per estratto, e mantengano aggiornati sul sito internet i piani di sostituzione previsti dall’articolo 28, par. 2 del Regolamento BMR. Gli aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall’art. 119 del TUB “*Comunicazioni periodiche alla clientela*”;
- predispongano clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse che consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all’Indice di riferimento o l’indice





sostitutivo per le ipotesi di Variazione sostanziale o di Cessazione dell'Indice di riferimento applicato al contratto;

- comunichino ai clienti, entro 30 giorni dal verificarsi di una Variazione sostanziale o Cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato in conformità al piano di sostituzione, fermo restando il diritto di recesso del cliente entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, in assenza del quale la modifica si intende approvata. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tendendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Ciò premesso, il presente Piano contiene le iniziative che Finlombarda S.p.A. (nel seguito anche "Finlombarda" o la "Società") intraprende in caso di Variazioni sostanziali o Cessazione degli Indici di riferimento adottati, relative alle operazioni disciplinate dal Titolo VI del TUB (contratti di finanziamento, anche ipotecario).

Al presente Piano fanno rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni disciplinate dal Titolo VI del TUB.

Il Piano è mantenuto costantemente aggiornato e gli aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela mediante pubblicazione almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le previsioni di cui all'art. 119 del TUB.

Il presente Piano è pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione *Trasparenza*.

2. AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Nel caso in cui siano rilevate informazioni relative ad una Variazione sostanziale o Cessazione dell'Indice di riferimento, le competenti strutture organizzative della Società, intraprendono le seguenti azioni:

- analisi qualitativa per valutare l'impatto dell'evento sulle esposizioni, i contratti, i clienti e le operazioni interessate;
- esame della documentazione contrattuale impattata;
- individuazione dell'indice alternativo appropriato per i prodotti esistenti;





- definizione di un piano operativo, comprensivo di scadenze e attività, per la sostituzione con l'indice alternativo;
- comunicazione ai clienti e alle controparti della Cessazione o della Variazione sostanziale dell'Indice di riferimento e predisposizione di quanto necessario ai sensi dell'art. 118-bis, comma 3 del TUB.

3. INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE ALTERNATIVO

Qualora l'Indice di riferimento venga dichiarato non più rappresentativo dall'Autorità di vigilanza competente o non sia più disponibile (per decisione dell'amministratore, dell'autorità competente o per qualsiasi altra ragione), verrà utilizzato, a partire dalla data di effettiva indisponibilità o perdita di rappresentatività¹, un indice alternativo.

L'individuazione dell'indice alternativo, eventualmente comprensivo di un aggiustamento, è effettuata tenendo in considerazione le seguenti fonti:

- le raccomandazioni fornite dall'amministratore dell'indice, dalla Banca Centrale Europea o da altre autorità competenti, oppure da gruppi di lavoro o comitati ufficialmente incaricati;
- l'annotazione degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli Strumenti e Mercati Finanziari (ESMA) o la fornitura degli indici da parte di amministratori dell'UE autorizzati e registrati presso l'ESMA;
- le prassi consolidate di mercato.

Inoltre la Società, ai fini dell'individuazione dell'indice alternativo, dovrà tenere in considerazione:

- la compatibilità dell'indice alternativo con il contesto operativo della Società e
- la conformità dell'indice alternativo ai requisiti stabiliti dal Regolamento BMR e la sua idoneità a rappresentare il mercato.

Qualora le Autorità competenti indichino direttamente l'indice alternativo, comprensivo dei criteri di adeguamento, Finlombarda adotta tale indice alternativo.

¹ La data di sostituzione coincide con la data indicata nella dichiarazione pubblica o nelle informazioni pubblicate da parte dell'amministratore dell'indice o dell'autorità competente.





4. DEFINIZIONI

Amministratore di un Indice di riferimento: indica quanto previsto dall'art. 3, comma 1, punto 6) del Regolamento BMR: una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento (ad es. EMMI per Euribor).

Cessazione di un Indice di riferimento: indica l'evento in cui l'ente preposto alla rilevazione o determinazione del parametro interrompe tale attività.

Finlombarda S.p.A.: indica l'intermediario finanziario ex art. 106 del TUB, controllato dalla Regione Lombardia.

Indice di riferimento (benchmark): indica quanto previsto dall'art. 3, comma 1, punto 3) del Regolamento BMR: un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Variazione sostanziale di un Indice di riferimento: indica la modifica rilevante della metodologia utilizzata per la definizione dell'Indice di riferimento. Non configura variazione sostanziale la variazione quantitativa dell'Indice di riferimento derivante dalla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.